



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

Art.1

FINALITA'

Il Comune riconosce la funzione sociale delle attività motorie espressive sportive ricreative inclusive, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.

A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari); destinando una percentuale del 65% dell'importo complessivo stanziato in bilancio;
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari); destinando 30% dell'importo complessivo stanziato in bilancio;
- destina la percentuale massima del 5% alle Società i cui atleti si sono distinti nel corso della stagione sportiva. Nella fattispecie in cui nessuna società abbia avuto atleti che si siano distinti nell'anno sportivo di riferimento, la somma verrà suddivisa fra tutte le società sportive.

Art.2

ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a norma dell'Art. 10 L.R. n. 17/99, la cui formazione e tenuta e demandata all'Assessorato allo Sport.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.



Art.3

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Art.4

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività motorie espressive sportive e ricreative e sportive sociali, le associazioni sportive a carattere dilettantistico che operano da almeno due anni nel territorio. La domanda di contributo deve essere inoltrata al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

Art.5

DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante dell'associazione e devono contenere:

1. I dati identificativi del legale rappresentante (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i);
2. I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i);
3. Elencazione autocertificata delle discipline sportive praticate dall'associazione e/o società, ai sensi del DPR 445/2000.
4. Numero degli atleti tesserati nell'anno sportivo precedente a quello della domanda distinti per età e residenza;
5. Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui :
 - Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere



internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel mese di agosto di ogni anno.

ART.6

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

In via prioritaria verrà corrisposta a ciascuna associazione/società sportiva in regola con la documentazione come da art. 5 e operanti a Elmas da almeno 2 anni, un contributo di euro 500,00 (cinquecento/00)

Il restante contributo verrà ripartito a favore delle singole associazioni/società sportive che abbiano un settore giovanile regolarmente costituito e praticante campionati federali e/o di enti di promozione riconosciuti sulla base di apposite graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:

- Numero degli atleti tesserati:
- Atleti fino ai 21 anni residenti punti 3 per atleta
- Atleti oltre i 21 anni residenti punti 2 per atleta
- Atleti non residenti punti 0,5 per atleta

Le associazioni che hanno atleti tesserati nell'ambito di specifici progetti di inclusione sociale hanno assegnati 6 punti per ogni atleta.

Gli atleti frequentanti le scuole di Elmas sono equiparati ai residenti.

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le associazioni sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna associazione ottenuto, secondo il seguente calcolo:

- $x = (100 : P) * p$
- $c = (C : 100) * x$

in cui si intende per:

- P= totale dei punti ottenuti dall'insieme delle associazioni;
- p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione;
- x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;
- C= totale contributi stanziati dall'Amministrazione;
- c= contributo assegnato a ciascuna associazione.

Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore al 15% del totale dei contributi ordinari stanziati dall'Amministrazione.



E' previsto altresì un contributo minimo pari al 2% del totale dei contributi stanziati dall'Amministrazione a favore di quelle associazioni il cui contributo assegnato sia di un importo inferiore allo stesso 2%.

ART. 7

CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive, sono rilevanti i seguenti criteri:

- 1) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del paese;
- 2) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale);
- 3) la longevità dell'iniziativa;
- 4) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
- 5) la capacità di autofinanziamento;
- 6) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
- 7) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.

La domanda per l'assegnazione dei contributi a sostegno di manifestazioni sportive deve essere inoltrata all'amministrazione comunale almeno 60 giorni antecedenti la manifestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) preventivi di spesa, per un importo pari almeno all'ammontare del contributo richiesto dichiarando espressamente altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti;
- b) esposizione particolareggiata delle attività da svolgere nel corso della manifestazione per la quale si richiede il contributo.

Il Comune concede inoltre contributi a sostegno dell'attività promozionale per:

- 1) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- 2) la realizzazione di campagne promozionali.



I contributi sono graduati a seconda del carattere della manifestazione e dell'importanza della stessa. Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, tempi e modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Non possono essere accolte più di due domande a società sportiva per la concessione di contributi straordinari.

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi di cui all'art. 4, vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio.

I contributi straordinari vengono concessi con deliberazione della Giunta comunale su proposta dell'Assessorato allo Sport.

Successivamente all'adozione degli atti suddetti, il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi.

I contributi di cui all'art. 7 sono erogati nella seguente modalità:

- 20% all'atto della concessione;
- 80% a presentazione della relazione conclusiva sull'evento e del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

ART. 10

Quanto non previsto dal presente Regolamento s'intende regolato dalla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia.